

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	24
Missioni vevoli nella seduta del 25 marzo 2004 .....	3	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	24
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 4 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	25
Documento ministeriale (Trasmissione) .....	4	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	26
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	4	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	27
Atti di controllo e di indirizzo .....	5	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	48
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .....	5	(Sezione 1 – Normativa riguardante gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) .....	48
<b>Disegno di legge di conversione S. 2720 (approvato dal Senato) n. 4781</b> .....	6	(Sezione 2 – Documentazione necessaria per il visto di ingresso a favore dei bambini bielorussi in affido temporaneo in Italia) .	49
(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	6	(Sezione 3 – Interventi per l'applicazione della normativa riguardante il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti presso l'università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo) .....	50
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	8		
(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	10		
(Sezione 4 – Ordini del giorno) .....	12		
<b>Disegno di legge di conversione n. 4738</b> ....	22		
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili nel corso della seduta) .....	22		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 25 marzo 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mosella, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Ramponi, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella,

Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mosella, Mussi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annuncio di proposte di legge.**

In data 24 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LA STARZA e GIANFRANCO CONTE: « Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora » (4840);

ZANELLA: « Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante » (4841);

ZANELLA: « Modifica all'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere » (4842);

RONCHI ed altri: « Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (4843);

COLLÈ: « Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante disciplina del Servizio civile nazionale » (4844);

BENVENUTO: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 569, in materia di personale cessato dal servizio per dimissioni volontarie e successivamente riammesso nella Polizia di Stato » (4845);

BENVENUTO: « Norme concernenti l'applicazione dell'emolumento pensionabile nel comparto sicurezza » (4846);

BENVENUTO: « Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di trattamento del personale collocato in ausiliaria del comparto sicurezza » (4847);

BENVENUTO: « Norma di interpretazione autentica in materia di trattamento dell'assegno funzionale pensionabile per il personale dei Corpi di polizia » (4848).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *IX Commissione (Trasporti):*

ROSATO ed altri: « Disposizioni per favorire il trasporto pubblico locale per via marittima, fluviale e lacuale » (4816) *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XI Commissione (Lavoro):*

D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per servizio ai corrispondenti assegni dei grandi invalidi di guerra » (4692) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

D'AGRÒ ed altri: « Estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell'assegno supplementare corrisposto alla

vedova del grande invalido di guerra » (4693) *Parere delle Commissioni I, IV e V;*

ANNA MARIA LEONE ed altri: « Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, recante aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti » (4726) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettere del 16 marzo 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data: agli ordini del giorno in Assemblea GRIGNAFFINI ed altri n. 9/4317/1, CARLUCCI n. 9/4317/2, BIANCHI CLERICI ed altri n. 9/4317/3, BENEDETTI VALENTINI n. 9/4317/4 e OSTILIO ed altri n. 9/4317/5, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 ottobre 2003, concernenti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali; alla risoluzione in Commissione GRIGNAFFINI ed altri n. 7/00379, accolta dal Governo e approvata dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) il 2 marzo 2004, concernente iniziative relative alla produzione culturale delle donne.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), competente per materia.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, relativo a contributi da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (353).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 aprile 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima (354).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 aprile 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 7 marzo 2003, n. 38, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura (355).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 maggio 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 22 aprile 2004.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE S. 2720 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 2004, N. 24, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ IN MATERIA DI ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI (APPROVATO DAL SENATO) (4781)**

**(A.C. 4781 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Riconoscimento indennità speciale).*

1. Per il personale del settore operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, addetto alle attività di soccorso ed inserito nei turni continuativi di servizio previsti dalla normativa vigente, con esclusione del personale di cui all'articolo 3, comma 156, della legge 24 dicembre 2003,

n. 350, il contratto collettivo nazionale definisce una speciale indennità che tenga conto dell'effettiva presenza in servizio e dello svolgimento dei relativi compiti. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

ARTICOLO 2.

*(Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

1. Per conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente disposizione, nei limiti di spesa di 4.222.000 euro per l'anno 2004, di 15.750.000 euro per l'anno 2005 e di 16.000.000 euro a decorrere dal 2006. Ferma restando la riserva di posti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alla copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili nel pro-

filo di vigile del fuoco, si provvede, nella misura del cinquanta per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale portato in aumento sono effettuate in deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.

#### ARTICOLO 3.

*(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole Eolie, Lampedusa e Pantelleria).*

1. Per far fronte alle peculiari esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria, il Ministero dell'interno, nei bandi di concorso per il profilo di vigile del fuoco, indetti nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, può individuare particolari requisiti per l'accesso ai posti disponibili nelle relative sedi di servizio presenti in ciascuna di tali isole, che tengano conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità del servizio in relazione alle difficoltà connesse alla situazione geografica e morfologica dei territori.

2. In fase di prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno procede, nell'ambito delle assunzioni autorizzate ai sensi delle norme vigenti, al

reclutamento del personale nel profilo professionale di vigile del fuoco, da destinare ai distaccamenti presso le sedi di cui al comma 1, mediante concorso per colloquio e prova tecnico-attitudinale, da bandire con decreto del Ministro dell'interno, riservato ai vigili iscritti negli elenchi del personale volontario in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed in possesso dei requisiti fissati dalla normativa vigente per l'accesso al profilo di vigile del fuoco.

3. Il personale assunto ai sensi del presente articolo non può essere trasferito dalla sede di prima assegnazione prima che abbia prestato servizio effettivo per almeno cinque anni.

#### ARTICOLO 4.

*(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati).*

1. Al fine di dare urgente attuazione alla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, recante alcune modificazioni al regime delle accise sui tabacchi lavorati, l'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, nella misura del cento per cento dal 1° marzo al 31 dicembre 2004 e del novantotto per cento successivamente, costituisce l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui al primo comma del medesimo articolo.

2. Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale termine decorre per intero per le richieste il cui procedimento non si è ancora concluso a tale data.

#### ARTICOLO 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 10 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 4.222.000 per l'anno 2004 ad euro 15.750.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo speciale » di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 6.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C 4781 – Sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » sono inserite le seguenti: « e per il personale*

*dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » e dopo le parole: « a decorrere dal 2004 » sono aggiunte le seguenti: « , di cui una quota pari a euro 138.657 annui da destinare all'indennità speciale per il personale dirigente ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, terzo periodo, le parole: « del Ministro dell'interno », ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: « direttoriale ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 1 e nella rubrica, le parole: « Eolie, di Lampedusa e di Pantelleria » sono sostituite dalle seguenti: « minori della Sicilia ».*

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 3-bis. – (Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. All'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:*

*“b-bis) brevetto di pilota di aereo;*

*b-ter) brevetto di specialista di aereo”;*

*b) al comma 4, le parole: “direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi” sono sostituite dalle seguenti: “capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile”.*

*ART. 3-ter. – (Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Le assunzioni nel profilo di vigile del fuoco, autorizzate ai sensi dei commi 54 e 55*

dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono effettuate nella misura del cinquanta per cento utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente cinquanta per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede utilizzando la graduatoria del concorso per titoli a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 92 del 20 novembre 2001.

2. La validità delle graduatorie del concorso pubblico a sessantaquattro posti di operatore sala macchine, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, e del concorso pubblico a centouno posti di addetto ai terminali evoluti, indetto con decreto direttoriale 7 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4<sup>a</sup> serie speciale — n. 16 del 25 febbraio 2000, è differita fino al 31 dicembre 2005.

*ART. 3-quater. — (Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).*

— 1. Per il rinnovo del contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2004-2005 sono stanziati le somme di euro 3.000.000 per l'anno 2004 e di euro 5.000.000 per l'anno 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 3.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 5.000.000 per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. All'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'importo di base di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 7 marzo 1985, n. 76, non può essere inferiore a euro 60 per n. 1.000 sigarette. A decorrere dal 1° luglio 2006 tale importo minimo è elevato a 64 euro”.

2-ter. All'articolo 2, secondo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1985, n. 76, i numeri 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

“3) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 grammi e la cui fascia, in forma spirale, forma un angolo acuto di almeno 30 gradi rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

4) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri;” ».

*Nel titolo, dopo le parole: « vigili del fuoco » sono inserite le seguenti: « e della carriera prefettizia ».*

**(A.C. 4781 – Sezione 3)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 3.**

*(Disposizioni per il servizio antincendio e di soccorso tecnico urgente nelle isole minori della Sicilia).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3. – *(Presidi per il soccorso tecnico urgente e protezione civile)* – 1. Nelle isole individuate nell'allegato A, considerata la peculiarità del territorio e la necessità di dare una maggiore protezione alle aree naturali protette ivi esistenti, nonché la necessità di assicurare il servizio di soccorso tecnico urgente ai cittadini ed ai turisti, è prevista l'istituzione di un presidio permanente per l'attività di soccorso urgente e protezione civile gestito dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composto di otto unità di cui un capo reparto, due capo squadra e cinque vigili. A tale scopo il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire uno o più concorsi riservati ai residenti nei rispettivi comuni delle isole individuate nell'allegato A. I vincitori dei concorsi, oltre al normale percorso formativo previsto, devono essere adeguatamente formati per tutte le esigenze operative di tipo nautico, speleo-fluviale-alpinistico e altre tipologie utili all'espletamento del servizio tecnico urgente e all'attività di protezione civile. Il personale dei vigili del fuoco dei presidi permanenti lavora in stretto contatto con il sindaco ed è coadiuvato nelle attività, curandone la formazione ed il coordinamento, dalle squadre di volontari di protezione civile dei comuni.

2. I comuni interessati dalle disposizioni di cui al comma 1, mettono a disposizione i locali idonei per l'alloggiamento di mezzi e attrezzature utili al servizio e agli alloggi del personale e delle

famiglie. A tale scopo i comuni possono individuare e sottoporre richieste per l'utilizzo di beni demaniali o in ogni caso di enti pubblici in disuso a titolo gratuito, nonché l'acquisto di mezzi e attrezzature idonee alla particolarità urbanistica e ambientale delle isole, definite in un piano complessivo concordato con la regione interessata ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri concorre al finanziamento delle necessità di cui al comma 2 attraverso un contributo finanziario straordinario pari ad un massimo di 500.000 euro per ogni comune. Le regioni interessate partecipano all'attuazione di detti programmi di intervento con un importo pari almeno al 50 per cento della quota a carico dello Stato.

4. Gli organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessari per l'attuazione del presente articolo sono compresi nell'incremento previsto all'articolo 2 del presente decreto. In prima applicazione gli stessi posti disponibili sono messi a disposizione del personale già in servizio nelle qualifiche richieste purché assuma la residenza stabile nei comuni prescelti ed inoltre le qualifiche di capo reparto e caposquadra possono essere affidate dai comandi provinciali di appartenenza con le procedure previste per l'affidamento delle « funzioni superiori ».

5. Considerata la particolarità delle prestazioni che deve offrire alle popolazioni, in qualità di ore lavorate e qualità del servizio, al personale che presta servizio in detti presidi spetta una speciale indennità che sarà concordata in sede di contrattazione tra il Dipartimento dei vigili del fuoco e le organizzazioni sindacali.

6. Ai relativi maggiori oneri, valutati nel limite massimo di euro 50.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione: a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il

calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente allegato:*

Allegato A — Elenco isole minori individuate per la creazione dei presidi

Ventotene: Latina — Lazio;

Ponza (Palmarola): Latina — Lazio;

Giglio (Giannutri): Grosseto — Toscana;

Capraia: Livorno — Toscana;

Tremiti: Foggia — Puglia;

Lipari (Vulcano): Messina — Sicilia;

Salina (Alicudi-Filicudi): Messina — Sicilia;

Stromboli (Panarea): Messina — Sicilia;

Favignana (Levanzo): Trapani — Sicilia;

Marettimo: Trapani — Sicilia;

Ustica: Palermo — Sicilia;

Linosa: Agrigento — Sicilia;

San Pietro: Cagliari — Sardegna;

Maddalena (Caprera): Sassari — Sardegna.

**3. 1.** Leoni, Amici, Guerzoni, Realacci, Soro.

*Al comma 1, sostituire le parole: requisiti per l'accesso con le seguenti: titoli di merito valutabili ai fini dell'accesso.*

**3. 2.** Detomas.

*Al comma 2, sopprimere le parole: in servizio presso le sedi di cui al comma 1 ed.*

**3. 3.** Detomas.

ART. 3-bis.

*(Brevetto per l'esercizio delle attività di volo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

*Sopprimerlo.*

**3-bis. 1.** Mascia.

ART. 3-ter.

*(Misure in materia di assunzioni di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).*

*Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere le seguenti: sono effettuate dando priorità alle esigenze del servizio antincendio e di soccorso tecnico nelle isole minori della Sicilia, con le procedure di cui all'articolo 3 del presente decreto. Le ulteriori assunzioni autorizzate ai sensi dei citati commi 54 e 55 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003.*

**3-ter. 1.** Detomas.

ART. 3-quater.

*(Disposizioni concernenti il personale della carriera prefettizia).*

*Sopprimerlo.*

**\*3-quater. 1.** Mascia.

*Sopprimerlo.*

**\*3-quater. 2.** Bulgarelli, Cento, Zanella.

*Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:*

ART. 3-quinquies. *(Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di vice prefetti).* — 1. In deroga all'articolo 10,

comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. La disposizione di cui al comma 1 non è derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministro dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attività svolte e del servizio già prestato dai dipendenti funzionari di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-quater. 01.** Biondi.

*Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:*

*ART. 3-quinquies. (Inquadramento dei funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria nel ruolo di*

*vice prefetti).* – 1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 28 luglio 1999, n. 266, ed agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'amministrazione civile dell'interno appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e muniti di diploma di laurea ad indirizzo economico, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000 risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, così come individuate nella tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati nella qualifica di viceprefetto aggiunto.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-quater. 02.** Verro.

**(A.C. 4781 – Sezione 4)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame istituisce una speciale indennità in favore del personale operativo e dirigente appartenente al Corpo dei vigili del fuoco

e presso il Senato è in esame un disegno di legge di delega per la riforma del rapporto di impiego dei vigili del fuoco (atto Senato 2756, già approvato dalla Camera);

in numerose norme di legge, sentenze e documenti parlamentari il Corpo è utilizzato come o equiparato ai Corpi di polizia facenti parte del Comparto sicurezza di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 ed in particolare:

nell'esercizio delle proprie funzioni dirigenti, sottufficiali e vigili sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria qualora debbano accertare o impedire reati nel loro specifico settore (articolo 16 della legge n. 469 del 1961; Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 e sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e del Ministro dell'interno e alle particolari responsabilità proprie degli agenti della Forza pubblica (Consiglio di Stato, IV sezione, ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della cosiddetta « attività di pubblica sicurezza », di cui i vigili del fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae* (Consiglio di Stato, I sezione, parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

le Commissioni parlamentari, in occasione dei pareri previsti per l'emanazione del decreto legislativo n. 165 del 1997 riguardante l'armonizzazione dei criteri generali della legge n. 335 del 1995, riconobbero la similitudine dei vigili del fuoco con altre categorie speciali quali quelle dei militari e delle Forze dell'ordine;

l'ordine del giorno del Senato n. 9/3312/100 del 21 aprile 1999 ha impegnato il Governo a promuovere le necessarie iniziative volte a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento previdenziale previsto per il personale delle Forze dell'ordine attraverso l'inserimento dello stesso Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16, comma 2, della legge n. 121 del 1981 nonché a riformare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, estendendo in particolare allo stesso il beneficio della rivalutazione del servizio operativo nella misura di un quinto per ogni anno di servizio prestato;

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e la legge 24 dicembre 2003 (legge finanziaria 2004) hanno previsto apposite risorse economiche per « perseguire il progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia;

oltre 20.000 vigili del fuoco operativi, a fronte dei circa 27.000 in servizio, hanno fatto pervenire al Governo, tramite sottoscrizione, la intenzione a far parte del Comparto sicurezza e gli stessi si aspettano, perlomeno, un provvedimento di equiparazione retributiva alle Forze di polizia ad ordinamento civile;

tra gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed i corrispondenti operatori delle Forze di polizia ad ordinamento civile esiste una notevole sperequazione retributiva e pensionistica a danno dei primi e la riforma del rapporto di impiego degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è occasione per sanare tale immotivata sperequazione,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per inserire il Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra i soggetti facenti parte del Comparto sicurezza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 121 del 1981;

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per avviare il riallineamento del trattamento retributivo (sia stipendiale che accessorio) e previdenziale con le altre Forze dell'ordine.

9/4781/1 Brusco, Pinto, Mereu, Dell'Anna, Stradella, Ghiglia, Scalia, Germanà, Lupi.

La Camera,

preso atto del ruolo insostituibile dei vigili del fuoco nelle situazioni di emergenza di protezione civile, in particolare per quelle correlate alle zone a rischio di dissesto idrogeologico montano,

impegna il Governo

a verificare la congruità della pianta organica del personale dei vigili del fuoco presente in correlazione ai bisogni e, se del caso, a provvedere a garantire l'incremento di organico necessario per le zone maggiormente a rischio.

9/4781/2. Scherini.

La Camera,

premesso che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco in Sicilia risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze con carenze in termini di mezzi di uomini;

la orografia territoriale della Sicilia e i rischi di dissesto, di attività vulcanica, sismica nonché di incendi caratterizzano in maniera specifica il territorio regionale chiamando il personale dei VVFF a sforzi enormi in assenza di adeguato sostegno rispetto alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali territoriali,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché sia potenziata entro il 30 settembre 2004 la presenza del Corpo dei vigili del fuoco in Sicilia con una articolazione migliore tra le province aumentando la

pianta organica e investendo con l'acquisto di nuovi mezzi per meglio rispondere alle esigenze del territorio e alle emergenze della Sicilia.

9/4781/3. Burtone.

La Camera,

considerato che:

la carenza degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rappresenta un grave problema per il nostro paese, soprattutto in considerazione della funzione civile che tale Corpo svolge. Il personale dei vigili del fuoco, da un anno e mezzo a questa parte, ha registrato tre incrementi: il primo, di 230 unità; il secondo, di 500 unità, con la legge finanziaria 2004; il terzo, infine, di ulteriori 500 unità, con il provvedimento in esame. L'incremento complessivo è dunque pari a 1.230 unità. Sono stati altresì sostituiti, con atto dell'agosto 2003, 558 uomini per il *turn over*. E troppo poco rispetto alle necessità;

sull'intero territorio nazionale, a fronte di 57 milioni di abitanti, sono presenti soltanto 27 mila vigili del fuoco, mentre si ipotizza la necessità di un organico pari a 46 mila unità,

impegna il Governo

a provvedere, entro il 2004, al finanziamento per l'assunzione di ulteriori 15 mila unità, compresi gli elicotteristi e il personale destinato a prestare servizio nei porti e degli aeroporti.

9/4781/4. Carbonella.

La Camera,

considerato che:

il rischio terrorismo costituisce un pericolo per la nostra comunità;

i Vigili del Fuoco costituiscono un corpo fondamentale nella prevenzione del rischio e nel contrasto dello stesso;

risultano del tutto insufficienti le risorse stanziare,

impegna il Governo

a stanziare maggiori risorse finanziarie entro il 2004 per potenziare le dotazioni del Corpo dei vigili del fuoco in termini di uomini e mezzi per contrastare il rischio bioterrorismo.

9/4781/5. Bressa.

La Camera,

considerata la necessità di fronteggiare con maggiore determinazione ed efficacia l'emergenza degli incendi soprattutto nel periodo estivo, anche per effetto dei recenti mutamenti climatici che provocano un aumento sensibile dei periodi di siccità,

impegna il Governo

ad individuare entro il 30 giugno 2004, presso ogni provincia a più alto rischio di incendi, sedi idonee per ospitare distaccamenti dei vigili del fuoco in grado di far fronte ad ogni emergenza;

ad adottare le opportune iniziative per finanziare la costruzione e la dotazione di mezzi di tale sede distaccata, in modo da poter evitare che ogni anno vengano distrutte centinaia di ettari di bosco con danni rilevanti e spesso irreparabili per l'ambiente.

9/4781/6. Lettieri.

La Camera

considerato che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco in Calabria risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze con carenze in termini di mezzi di uomini;

la orografia territoriale calabrese e i rischi di dissesto e di incendi caratterizzano in maniera specifica il territorio regionale chiamando il personale dei VVFF a sforzi enormi in assenza di ade-

guato sostegno rispetto alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali territoriali,

impegna il Governo

a potenziare la presenza del Corpo dei VVFF in Calabria aumentando la pianta organica e investendo con l'acquisto di nuovi mezzi per meglio rispondere alle esigenze del territorio e alle emergenze della Calabria.

9/4781/7. Meduri.

La Camera,

considerato che:

il Corpo dei Vigili del Fuoco in Basilicata risulta sottodimensionato rispetto alle reali esigenze con carenze in termini di mezzi di uomini;

la orografia territoriale lucana e i rischi di dissesto e di incendi caratterizzano in maniera specifica il territorio regionale chiamando il personale dei VVFF a sforzi enormi in assenza di adeguato sostegno rispetto alle richieste più volte avanzate dalle organizzazioni sindacali territoriali,

impegna il Governo

a potenziare la presenza del Corpo dei vigili del fuoco in Basilicata aumentando la pianta organica e investendo con l'acquisto di nuovi mezzi per meglio rispondere alle esigenze del territorio.

9/4781/8. Molinari.

La Camera,

premesso che:

ereditando un sistema di tipo militare, la figura professionale del vigile del fuoco non ha mai visto riconosciuto l'istituto dell'infortunio sul lavoro, e nel caso di tale accadimento all'operatore viene riconosciuta contrattualmente la forma di aspettativa per malattia;

se è vero che ciò tutela comunque economicamente il lavoratore durante l'assenza dal servizio, la mancanza di una specifica formula di assicurazione non ha permesso lo studio sulle malattie professionali dei vigili del fuoco, ne tantomeno un riconoscimento economico specifico;

le indennità per causa di servizio, non sempre riconosciute e comunque a molti anni di distanza dagli eventi relativi vengono valutate in base a parametri generali;

a tutt'oggi ai vigili del fuoco non sono riconosciuti né i benefici dei lavori usuranti né quelli collegati all'esposizione all'amianto,

impegna il Governo

a definire nell'ambito della contrattazione con le organizzazioni sindacali soluzioni per i problemi indicati in premessa.

9/4781/9. Rosato, Lettieri, Carbonella.

La Camera,

premesso che:

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate da eventi ed iniziative di particolare richiamo di pubblico.

9/4781/10. Leoni.

La Camera,

premesso che:

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al

parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle altre isole minori diverse da quelle di cui all'articolo 3.

9/4781/11. Susini.

La Camera,

premesso che:

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle grandi aree urbane.

9/4781/12. Amici.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al

parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali;

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate da fenomeni di esondazione.

9/4781/**13**. Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree montane.

9/4781/**14**. Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indica-

zione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di attività vulcaniche.

9/4781/**15**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di fenomeni sismici.

9/4781/**16**. Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di particolari condizioni geografiche e morfologiche del territorio.

9/4781/**17**. Adduce, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in par-

ticolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di grandi impianti petrolchimici.

9/4781/**18**. Cazzaro.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, oggetto di conversione del presente disegno di legge, dispone, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica del Corpo dei Vigili del Fuoco con cinquecento nuove unità, senza fornire alcuna indicazione circa i criteri che verranno adottati per la loro reale dislocazione sul territorio;

le realtà territoriali del nostro paese, presentano notevoli differenziazioni e peculiarità anche con riferimento al parametro di pericolosità in ragione della natura del territorio e della presenza di insediamenti industriali,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze delle aree interessate dalla presenza di grandi impianti industriali.

9/4781/**19**. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

la particolare attività lavorativa del personale operativo dei Vigili del fuoco, caratterizzata da numerosissimi incidenti sul lavoro e caduti in servizio a causa del rischio intrinseco dell'attività istituzionale oltre che dall'usura del lavoro stesso;

nell'esercizio delle proprie funzioni, il personale direttivo ed i sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ufficiali di polizia giudiziaria; i vigili scelti ed i vigili sono agenti di polizia giudiziaria, in riferimento agli articoli 57 e ss. del c.p.p. alle dirette dipendenze della

Procura della Repubblica per accertare e impedire, nello specifico settore, i reati e scoprirne i colpevoli (articolo 16 legge 13 maggio 1961, n. 469 e Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

ai fini della legge istitutiva, e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai corpi dei vigili del fuoco sono Agenti di Pubblica Sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali (articolo 8 legge 27 dicembre 1941, n. 1570 – articolo 109 legge 13 maggio 1961, n. 469 – Consiglio di Stato – IV sezione ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

sin dal 1961 la legge prevede che in caso di mobilitazione generale o parziale, il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è militarizzato e che, in caso di gravi calamità pubbliche, che richiedano speciali interventi per la protezione della popolazione civile, il personale predetto può essere militarizzato con decreto del Ministro per l'Interno (articolo 18 legge 13 maggio 1961, n. 469);

il personale permanente dei Vigili del Fuoco dedica la propria attività in modo esclusivo e continuativo al servizio come accade anche per le Forze di Polizia (articolo 14 legge 13 maggio 1961, n. 469) e che lo stesso risulta escluso dalla possibilità del part-time per i compiti connessi alla Sicurezza Pubblica come anche le Forze di Polizia (articolo 39-3 legge 27 dicembre 1997, n. 449);

ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco possono essere affidati dai Prefetti, in via eccezionale, particolari servizi di carattere tecnico, per i quali il personale abbia attitudini in dipendenza dei compiti di istituto (articolo 11 legge 13 maggio 1961, n. 469) e che questo pone il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a piena disposizione dell'Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza (Prefetto) per ogni esigenza di salvaguardia della inco-

luminità della popolazione e dello Stato, anche oltre i propri compiti istituzionali;

i Vigili del fuoco svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della Pubblica Sicurezza, come gli appartenenti alle altre Forze di Polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Consiglio di Stato – IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco è stato sin dall'istituzione investito dei compiti propri delle Forze di Polizia, cui era stata demandata la tutela della Pubblica Sicurezza così come definita dall'articolo 1 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 TULPS (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i Vigili del Fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del Prefetto e del Ministro dell'Interno e alle particolari responsabilità proprie degli agenti della Forza Pubblica (Consiglio di Stato – IV sezione Ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999);

l'attività di prevenzione ed estinzione degli incendi nonché quella, più in generale, di tutela della incolumità delle persone, rientrano nell'ambito della c.d. « attività di pubblica sicurezza », di cui i Vigili del Fuoco costituiscono una specificazione *ratione materiae* (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, sotto la direzione o vigilanza del Prefetto e del Ministero dell'Interno, esercitano compiti di Polizia Amministrativa (Consiglio di Stato – I Sezione Parere n. 1571/78 del 12 gennaio 1979);

i particolari compiti di Difesa Civile e Sicurezza Civile affidati al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco;

le Commissioni Parlamentari, in occasione dei pareri previsti per l'emanazione del decreto legislativo n. 165 del 1997 riguardante l'armonizzazione dei cri-

teri generali della legge n. 335 del 1995, riconobbero la similitudine dei Vigili del fuoco con altre categorie speciali, quali quelle dei militari e delle Forze dell'Ordine;

l'Ordine del Giorno del Senato n. 9.3312.100 del 21 aprile 1999 ha impegnato il Governo a promuovere le necessarie iniziative volte a riconoscere al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco lo stesso trattamento previdenziale previsto per il personale delle Forze dell'ordine attraverso l'inserimento dello stesso Corpo nazionale dei Vigili del fuoco tra i soggetti di cui all'articolo 16 comma 2 della legge n. 121 del 1981 nonché a riformare il Corpo Nazionale Vigili del fuoco estendendo in particolare allo stesso il beneficio della rivalutazione del servizio operativo nella misura di 1/5 per ogni anno di servizio prestato e che ad oggi nessun Governo ha dato seguito a tale impegno;

la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004) che hanno previsto apposite risorse economiche per « perseguire il progressivo allineamento delle indennità corrisposte al personale specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quelle percepite dall'analogo personale delle Forze di Polizia » e che pertanto occorre continuare con lo stesso principio anche per tutto il restante personale;

tra gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed i corrispondenti operatori delle Forze di Polizia ad ordinamento civile esiste una notevole sperequazione retributiva e pensionistica a danno dei primi, che si ritiene immotivata;

oltre 20.000 Vigili del Fuoco operativi, a fronte dei circa 27.000 in servizio hanno fatto pervenire al Governo, tramite sottoscrizione, la intenzione di entrare a far parte del Comparto Sicurezza e che gli stessi si aspettano perlomeno un provvedimento di equiparazione retributiva alle Forze di Polizia ad ordinamento civile quali ad esempio il Corpo Forestale dello Stato;

si ritiene che tutti gli appartenenti ai Corpi dello Stato a difesa della Sicurezza Pubblica e dei valori fondamentali della Repubblica, debbano avere pari dignità e pari trattamento economico e pensionistico,

impegna il Governo

a valutare con apposito provvedimento il riconoscimento al personale in servizio permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di un trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, nonché di un trattamento previdenziale, equivalente a quello previsto per il corrispondente personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. 9/4781/20. Camo.

La Camera,

premesso che:

nell'area dei Colli Euganei della provincia di Padova vi sono moltissimi incendi (in particolare nel periodo estivo) che mettono fortemente in crisi le strutture dei vigili del fuoco di Padova e le loro possibilità di intervento nelle aree interessate;

sia da parte degli amministratori locali, che da parte dello stesso comando dei vigili del fuoco di Padova, viene avvertita la necessità di istituire una sede distaccata dei vigili del fuoco presso l'area dei Colli Euganei;

era stata istituita a partire da luglio 2003, presso il comune di Abano Terme, una sede distaccata provvisoria dei vigili del fuoco di Padova, che ha dovuto cessare la sua attività addirittura un mese prima (doveva rimanere operativa anche per tutto il mese di settembre) per mancanza dei fondi necessari;

anche recentemente in occasione della visita del prefetto di Padova, il comandante dei vigili del fuoco Dante Pellicano ha sottolineato che, per rispondere

alle nuove direttive del Ministero dell'interno, che prevedono che l'intervento debba avvenire entro venti/venticinque minuti dopo la chiamata, è necessario che venga aperta una nuova caserma ad Abano Terme o nei dintorni;

il Governo ha già accolto in data 12 febbraio 2004 l'ordine del giorno Ruzzante 9/4347/2 volto ad individuare, presso l'area dei Colli Euganei della provincia di Padova, un sito idoneo ad istituire un distaccamento dei vigili del fuoco di Padova, e ad adottare le opportune iniziative per finanziare la costruzione e la dotazione di mezzi di tale sede distaccata,

impegna il Governo

a procedere all'assegnazione delle nuove unità dei vigili del fuoco, tenendo in particolare attenzione alle esigenze dell'area dei Colli Euganei.

9/4781/21. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 350 del 2003 (Finanziaria 2004) i commi 54 e 55 dell'articolo 3 consentono assunzioni di personale per motivate ed indilazionabili esigenze di servizio da parte delle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, università ed enti di ricerca;

a seguito dell'ordinanza n. 2823 del ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, tenuto conto delle esigenze straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza del territorio delle regioni Marche ed Umbria, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco veniva autorizzato ad assumere a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti delle leggi 230/62 e 56/1987 per la durata di un anno ed in particolare per il periodo 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999, fino a 5 unità di personale di supporto amministrativo-contabile;

successivamente con le ordinanze 3028/1999, 3101/2000, 3175/2002, 3260/2002, 3333/2004 si è proceduto alla proroga dello stato di emergenza determinandolo al 31 dicembre 2004;

è previsto l'aumento dell'organico del comando di Macerata con l'apertura dei distaccamenti misti di Tolentino e Visso,

impegna il Governo

a garantire la stabilizzazione delle unità per le esigenze straordinarie connesse all'emergenza nelle Marche e in Umbria (di cui alle ordinanze sopra richiamate) nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 3 comma 54 della legge n. 350 del 2003.

9/4781/22. Abbondanzieri, Calzolaio, Giacco, Duca, Gasperoni, Paola Mariani, Galeazzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24;

con particolare riferimento all'articolo 4 del decreto, che reca disposizioni in materia di aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati,

impegna il Governo:

a valutare con la massima attenzione, riferendone quindi al Parlamento, le ricadute dell'aumento dell'imposizione fiscale sui tabacchi, e in particolare sui prodotti più popolari e meno costosi, sul costo della vita che deve essere sopportato soprattutto dalle classi sociali più disagiate;

ad utilizzare in ogni caso le risorse aggiuntive derivanti dall'aumento dell'imposizione fiscale sui tabacchi in favore dell'istituzione del fondo per l'assistenza alle persone non autosufficienti, della lotta contro il cancro e in generale delle ONLUS.

9/4781/23. Benvenuto, Battaglia, Zanotti.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN  
MATERIE DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI  
IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)**

**(A.C. 4738 – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

**\*1. 26.** Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevo-

lazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

**\*1. 114.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*bis*. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 74.** Cento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-*bis*. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1,

2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 75.** Pistone, Benvenuto, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Tocci, Fluvi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 127.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati). — 1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente

alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3. »

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti, le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura del 19 per cento, delle aliquote che risultano inferiori a tale misura, relative alla disciplina tributaria dei redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 08.** Cento, Pistone, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Gli enti e le casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge n. 80 del 2003 solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998.

**1. 09.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati.

**1. 012.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati che godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 2003.

**1. 013.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

**(A.C. 4738 — Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

**(A.C. 4738 — Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 Berruti, 1.2 Benvenuto, 1.3 Giordano, 1.4 Pistone, 1.5 Sergio Rossi, 1.6 Grandi, 1.7 Tocci, 1.8 Benvenuto, 1.9 Giordano, 1.10 e 1.11 Pistone, 1.12 Grandi, 1.21 Benvenuto, 1.22 Giordano, 1.23 Benvenuto, 1.24 Pistone, 1.25 Giordano, 1.26 Battaglia, 1.27 Cennamo, 1.28 Giordano, 1.31 Cennamo, 1.32 Giordano, 1.34 Benvenuto, 1.35 Pistone, 1.36 Tocci, 1.37 e 1.42 Benvenuto, 1.38 e 1.43 Giordano, 1.40 Pistone, 1.41 Buon-

tempo, 1.44 Cennamo, 1.45 Giordano, 1.46 Pistone, 1.48 e 1.49 Buontempo, 1.51 Cennamo, 1.52 Giordano, 1.53, 1.54 e 1.57 Pistone, 1.55 Cennamo, 1.56, 1.59 e 1.61 Giordano, 1.60 Benvenuto, 1.58, 1.62, 1.63 e 1.65 Cennamo, 1.64 Pistone, 1.66 Giordano, 1.67 Pistone, 1.69 Lettieri, 1.70 Pistone, 1.71 Benvenuto, 1.74 Cento, 1.75 Pistone, 1.79, 1.80, 1.82 e 1.85 Benvenuto, 1.102 e 1.103 Minniti, 1.104 Buontempo, 1.105, 1.106 e 1.107 Mereu, 1.108, 1.109, 1.110, 1.111, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136 e 1.137 Lettieri, 1.138, 1.139 e 1.140 Giordano, 1.144 e 1.145 Sergio Rossi, 1.147, 1.149 e 1.150 Ciro Alfano, 1.151 e 1.152 Berruti, e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Pistone, 1.02 Tocci, 1.08 Cento, 1.010 Lettieri, 1.09, 1.012 e 1.013 Tocci, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

#### (A.C. 4738 - Sezione 4)

#### ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

#### ART. 1.

*(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).*

1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione e con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato applicando, al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, coefficienti aggregati di abbattimento calcolati dall'Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI) e di altri parametri di mercato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. La determinazione del prezzo di cui ai commi 1 e 2 non produce alcun effetto in merito alle opzioni e prelazioni che non siano state esercitate e in relazione alle quali si siano verificate decadenze. Il rimborso per il maggiore prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse è corrisposto ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari degli immobili.

4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono fissati i criteri e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo e si provvede alla definizione dei rapporti con le società di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 351 del 2001, conseguenti ai minori introiti derivanti dall'applicazione della presente norma. A tale fine si utilizzano le somme di cui al comma 12 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001 in relazione alle quali non si applica il vincolo di cui al medesimo comma 12. Per le finalità di cui sopra può essere concessa, con i medesimi decreti, la garanzia dello Stato. Ai fini del reintegro in favore dei soggetti originariamente proprietari degli immobili delle somme da essi rimborsate ai sensi del comma 3, si provvede mediante la dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da garantire che dalle relative alienazioni si realizzino introiti di ammontare non inferiore al reintegro dovuto, comprensivo degli interessi, da accreditare sui conti vincolati intestati ai medesimi soggetti. Al termine dell'operazione di cartolarizzazione per l'eventuale minore entrata per i predetti soggetti ovvero per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato che saranno individuati con appositi decreti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 4738 – Sezione 5)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, dopo le parole: « che abbiano manifestato, », sono inserite le seguenti: « nelle ipotesi e » e le parole: « nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 351 del 2001 e la data del 31 ottobre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre 2001 »;*

*al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il rimborso è effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini di cui al periodo precedente, le risorse derivanti dalla dismissione confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate, nel medesimo esercizio finanziario, ad apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità del fondo sono ripartite tra i soggetti originariamente proprietari degli immobili in proporzione ai rimborsi dovuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;*

*al comma 4, il quarto periodo è soppresso; al quinto periodo, le parole: « i predetti soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti originariamente proprietari degli immobili » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta, ogni sei mesi, una relazione al Parlamento sulle operazioni di vendita di ulteriori immobili effettuate ai sensi del presente comma, sui relativi proventi e sulla quota parte del ricavato destinato alle finalità indicate ».*

**(A.C. 4738 — Sezione 6)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

*(Modalità di determinazione del prezzo di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il prezzo di offerta ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale degli immobili pubblici è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

**1. 1.** Berruti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

**\*1. 2.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residen-

ziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

**\*1. 3.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.

**\*1. 4.** Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.*

**\*\*1. 6.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: delle unità fino a: ai conduttori con le seguenti: di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori.*

**\*1. 108.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, sostituire le parole da:*, ai conduttori *fino alla fine del comma 1 con le seguenti:* per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole:* di cui ai commi 1 e 2 *con le seguenti:* di cui al comma 1.

**1. 5.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, sostituire le parole:* la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

**1. 7.** Tocci, Bellini.

*Al comma 1, dopo le parole:* successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

**\*1. 8.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 1, dopo le parole:* successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

**\*1. 9.** Giordano, Russo Spina, Vendola.

*Al comma 1, dopo le parole:* successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

**\*1. 10.** Pistone.

*Al comma 1, dopo le parole:* successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,

**\*1. 109.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*\*1. 11.** Pistone, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Fluvi, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**\*1. 110.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il 31 ottobre 2001 *con le seguenti:* sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351.

**1. 12.** Grandi, Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è determinato fino alla fine del comma con le seguenti: è fissato nel valore del prezzo base dell'asta.*

**1. 146.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, sostituire le parole: valori di mercato del mese di ottobre 2001 con le seguenti: valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.*

**1. 111.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.*

**\*1. 21.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.*

**\*1. 22.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, dopo la parola: valori aggiungere la seguente: medi.*

**\*1. 112.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.*

**\*\*1. 23.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.*

**\*\*1. 24.** Pistone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.*

**\*\*1. 25.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001.*

**\*\*1. 113.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

**\*1. 26.** Battaglia, Benvenuto, Cennamo, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di

proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale.

**\*1. 114.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È riconosciuto altresì lo stesso valore e lo stesso periodo indicato al comma 1 agli immobili del Ministero della difesa di cui alla legge n. 497 del 1978, fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

**1. 147.** Ciro Alfano.

*Al comma 2, sostituire le parole da: applicando fino alla fine del comma con le seguenti:* sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**1. 142.** Sergio Rossi.

*Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

**\*1. 27.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

**\*1. 28.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 2, sostituire le parole da: di eventuali fino alla fine del comma con le seguenti:* degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazioni di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI).

**\*1. 115.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.*

**\*\*1. 29.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.*

**\*\*1. 30.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 2, sostituire le parole: di eventuali con la seguente degli.*

**\*1. 116.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 2, sostituire le parole:* dei valori immobiliari *con le seguenti:* del mercato immobiliare.

**1. 200.** La Commissione.

*Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.*

**\*1. 31.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.*

**\*1. 32.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 2, sopprimere le parole e di altri parametri di mercato.*

**\*1. 117.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**1. 143.** Sergio Rossi.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma: sopprimere il secondo periodo;*

*al terzo periodo, dopo le parole già concluse aggiungere le seguenti:* e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.

**1. 36.** Tocci, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 34.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 118.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione.

**1. 35.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Fluvi, Tocci, Cennamo, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e agli immobili ad uso residenziale da dismettere se acquisiti in opzione dai conduttori.*

**1. 145.** Sergio Rossi.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 37.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 38.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 40.** Pistone.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 41.** Buontempo.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 119.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**\*1. 144.** Sergio Rossi.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001,*

*n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.*

**\*\*1. 42.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.*

**\*\*1. 43.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione.*

**\*\*1. 120.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 44.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tocci, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 45.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 46.** Pistone.

*Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: già concluse aggiungere le seguenti: e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo.*

**\*1. 121.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Coloro che non hanno aderito all'offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione, recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro trenta giorni dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esercitare il loro diritto.

**1. 48.** Buontempo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di ac-

quisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001.

**1. 49.** Buontempo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* I benefici previsti per la vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione con le modalità di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono estesi anche ai conduttori degli immobili classificati di pregio.

**1. 104.** Buontempo.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Ai conduttori delle unità immobiliari considerate di pregio che acquistano a mezzo di mandato collettivo o di cooperative di inquilini costituite al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano gli sconti secondo i coefficienti in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della medesima legge n. 410 del 2001.

**1. 151.** Berruti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

**\*1. 71.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocci, Pisa, Lolli, Pistone, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione.

**\*1. 125.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

**\*\*1. 62.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Ruzzante, Bellini.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto. Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta.

**\*\*1. 122.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini,*

**1. 141.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.*

**1. 126.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 74.** Cento.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modifi-

cazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 75.** Pistone, Benvenuto, Lucidi, Cenamo, Battaglia, Tocci, Fluvi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste.

**\*1. 127.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.388,14 euro, come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993,

n. 537, calcolato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**1. 106.** Mereu.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Ai conduttori i cui alloggi sono alienati ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, purché titolari di un reddito familiare annuo lordo non superiore a 35.000 euro, fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, determinato con le stesse modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2001, n. 410.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-*bis* dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 102.** Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. I benefici previsti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono riconosciuti ai conduttori di alloggi adibiti ad uso civile residenziale, di proprietà del Ministero della difesa e fatti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, purché titolari di un reddito annuo lordo del proprio nucleo familiare non eccedente 35.388,14 euro, così come determinato dal Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537.

**1. 150.** **Ciro Alfano.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sono condotti da utenti che non sono in condizione di esercitare il diritto di opzione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 101.** **Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Anghioni, Bellini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

c-bis) sono occupati da conduttori che abbiano compiuto sessant'anni, o siano portatori di *handicap*, o abbiano portatori di *handicap* con loro residenti, o da vedove, ovvero da conduttori le cui condizioni economiche non consentano l'acquisto dell'alloggio.

**1. 148.** **Ciro Alfano.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. Il prezzo di offerta ai conduttori degli alloggi da alienare ai sensi dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è determinato al momento dell'offerta in opzione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 100.** Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 57.** Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 58.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocchi, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 59.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « quindici anni ».

**\*\*1. 123.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

**\*1. 60.** Benvenuto, Cennamo, Battaglia, Tocchi, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

**\*1. 61.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « nove anni » con le seguenti: « dodici anni ».

**\*1. 124.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le

unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'U.P.B 7.1.3.3 – Fondo speciale di parte corrente – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 103.** Minniti, Ruzzante, Lucidi, Pisa, Pinotti, Lumia, Luongo, Rotundo, Angioni, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e di prelazione di cui al comma 5

con riferimento al solo diritto di usufrutto. Le condizioni di cui al periodo precedente si applicano ai conduttori di alloggi demaniali del Ministero della difesa di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, se ultrasessantenni ».

**1. 105.** Mereu.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

**\*1. 50.** (nuova formulazione) Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della

sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto ».

**\*1. 129.** (nuova formulazione) Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 51.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusiva-

mente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 52.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 53.** Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà ».

**\*\*1. 128.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le condizioni di cui al presente comma si applicano anche ai conduttori di alloggi di proprietà del Ministero della difesa, di cui alla legge n. 497 del 1978, che abbiano compiuto l'età di sessant'anni, le cui unità immobiliari siano oggetto di cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

**1. 149.** **Ciro Alfano.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 54.** **Pistone.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 55.** **Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Lettieri, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolutti, Ruzzante, Bellini.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 56.** **Giordano, Russo Spena, Vendola.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**\*1. 130.** **Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è soppresso;

b) il secondo periodo del comma 20 è soppresso.

**1. 152.** **Berruti.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituisce il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

tuire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

**\*\*1. 79.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: « Per i medesimi immobili » con le seguenti: « In ogni caso, anche per gli immobili di pregio, ».

**\*\*1. 131.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

**\*1. 80.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito fa-

miliare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro ».

**\*1. 132.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**\*\*1. 63.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Pistone, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**\*1. 133.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

**\*1. 138.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali

sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

**\*1. 64.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

**\*1. 134.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo

periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*\*1. 82.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*\*1. 136.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 65.** Cennamo, Benvenuto, Battaglia, Tocci, Pisa, Lucidi, Lolli, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 66.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 67.** Pistone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale ».

**\*1. 135.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che hanno un valore unitario medio di mercato superiore del 70 per cento rispetto al valore unitario medio di mercato rilevato nella zona omogenea in cui insiste l'immobile stesso ».

**1. 107.** Mereu, Filippo Maria Drago.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile ».

**1. 68.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santa-gata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti locali hanno diritto ad acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni previste dai commi 3 e 3-bis ».

**1. 140.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

**\*1. 85.** Benvenuto, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Battaglia, Tocci, Pistone, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis ».

**\*1. 137.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

**\*\*1. 69.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

**\*\*1. 70.** Pistone, Benvenuto, Tocci, Lucidi, Cennamo, Battaglia, Fluvi, Ruzzante, Bellini.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4-bis. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: « , escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, ».

**\*\*1. 139.** Giordano, Russo Spena, Vendola.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). — 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). — 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore uni-

tario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

**\*1. 01.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cenamo, Fluvi, Tocci, Lucidi, Battaglia, Ruzzante, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). — 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

ART. 1-ter. (Immobili di pregio). — 1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti ».

**\*1. 010.** Lettieri, Pinza, Giachetti, Santagata, Stradiotto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Usufrutto e rinnovo delle locazioni). — 1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di handicap è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nove anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso ricono-

sciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni ».

**1. 02.** Tocci, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. Nell'ambito delle procedure di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, limitatamente agli immobili ad uso residenziale non di pregio non ancora venduti alla data di entrata in vigore della predetta disposizione, o per i quali, alla predetta data, le procedure di vendita non siano giunte ad uno stato avanzato, con i decreti di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono stabilite le modalità e le condizioni per consentire agli occupanti senza titolo ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di regolarizzare, previa istanza da presentare nel termine di decadenza stabilito con i predetti decreti, la propria posizione. La regolarizzazione è, comunque, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di assegnazione di alloggi di enti pubblici, al pagamento delle indennità di occupazione nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi della legge 9 dicembre 1988, n. 431, dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti ed al pagamento delle relative spese legali. Nei confronti di tali soggetti, in caso di vendita, non trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1.

2. Sono comunque esclusi dal beneficio di cui al comma 1 i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato.

**1. 011.** Mauro.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatiz-

zati). — 1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3. »

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aeree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti, le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento, nella misura del 19 per cento, delle aliquote che risultano inferiori a tale misura, relative alla disciplina tributaria dei redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**1. 08.** Cento, Pistone, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Gli enti e le casse di previdenza privatizzati godono dei benefici fiscali previsti all'articolo 3 della legge

n. 80 del 2003 solo nel caso in cui applicano agli inquilini i canoni concordati previsti dalla legge n. 431 del 1998.

**1. 09.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati.

**1. 012.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Il presente decreto, nonché il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche agli enti e alle casse di previdenza privatizzati che godono dei benefici fiscali previsti dall'articolo 3 della legge n. 80 del 2003.

**1. 013.** Tocci, Battaglia, Pistone, Lucidi, Fiori, Bellini.

**INTERPELLANZE URGENTI**

*(Sezione 1 – Normativa riguardante gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati).*

**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;

nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni;

la misura dell'indennizzo, infatti, non è adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione;

in Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al ministero della salute un'ingente quantità di richieste risarcitorie;

la Corte Costituzionale, con sentenza n. 423 del 2000, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge n. 210 del 1992 sollevate dal tribunale di Firenze, ha invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo;

la stessa Corte, con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002, ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi « nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare « equa » rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 e del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso

(sentenza n. 307 del 1990); l'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita, infatti, a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella per un caso distante da quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da causa di servizio, il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si avvenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia »;

L'attuale normativa attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono;

nel caso di riconoscimento postumo del danno, dopo trenta o quaranta anni dalla lesione, lo Stato paga un indennizzo abbattuto del 70 per cento rispetto al valore dell'indennizzo attuale, senza interessi e rivalutazioni;

il decreto 3 novembre 2003 del Ministro interpellato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 in caso di morte);

da tale decreto sono stati esclusi i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio, i quali, invece, hanno diritto ad indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro;

questa disparità di trattamento tra vaccinati ed emotrasfusi ha sollevato le proteste di molte famiglie di soggetti col-

piti da gravissime malattie dopo essersi sottoposti a trattamenti obbligatori a pochi mesi di vita —:

quali iniziative, anche normative, intenda adottare affinché sia riconosciuto un congruo indennizzo ai soggetti che hanno subito danni da trattamenti obbligatori, essendo la quantificazione del beneficio spesso inadeguata rispetto alle gravissime lesioni derivanti dalla somministrazione di vaccini;

se, al fine di evitare una disparità tra i danneggiati da trattamenti sanitari facoltativi e i danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, non ritenga di estendere i risarcimenti previsti per gli emofiliaci ai soggetti lesi da vaccinazioni;

se non sia opportuno comprendere nella quantificazione dell'indennizzo anche i danni morali subiti sia dai vaccinati che dalle loro famiglie, dal momento che questi soggetti sono condannati ad una vita limitata fin dalla prima infanzia e tale dramma si estende anche a coloro che li assistono.

(2-01117)

« Peretti, Volontè ».

(16 marzo 2004)

**(Sezione 2 - Documentazione necessaria per il visto di ingresso a favore dei bambini bielorussi in affido temporaneo in Italia).**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

l'esperienza di accoglienza dei bambini bielorussi in Italia non ha più soltanto le caratteristiche di vacanze di risanamento, ma, sempre più, quelle di sviluppo educativo/culturale legato ad un processo cooperativistico: infatti, attorno all'esperienza di accoglimento, sono nati e con-

tinuano a nascere progetti di cooperazione in tutti i campi socio-sanitari della vita del bambino bielorusso;

l'ambasciata d'Italia in Belarus, su disposizione del ministero degli affari esteri, ha richiesto per il visto di ingresso in Italia per i minori inseriti nei progetti di risanamento *post-Chernobyl* il certificato di assenso parentale ed il certificato di nascita debitamente postillati;

la richiesta di tali documenti supplementivi nella documentazione da presentare per l'autorizzazione all'ottenimento del visto pone a rischio l'intera iniziativa di accoglimento per problemi di ordine economico e di tempistica, vista la programmazione già avviata dalle organizzazioni italiane. Infatti, qualora si procedesse in tale direzione i costi derivanti dalle apostille saranno totalmente a carico delle famiglie italiane, in quanto né la famiglia bielorusca né tanto meno i direttori di istituto, da dove provengono il 50 per cento dei bambini, sono in grado di supportare tale onere, visto che le spese sono stimate in 55.000 rubli, pari a 19 euro per bambino;

tale provvedimento sembra agli interpellanti un tentativo per dissuadere da tale esperienza, mentre con procedure e tempi di approfondimento diversi si constatarebbe la necessità di applicare la Convenzione dell'Aja in tutte le sue parti, per garantire al bambino accolto tutti i suoi diritti;

la Convenzione dell'Aja prevede che la documentazione riguardante i minori debba essere apostillata solo e soltanto per quelle documentazioni inerenti le adozioni internazionali e non per quelle inerenti periodi di soggiorno in affido temporaneo —:

se siano previste iniziative per il superamento delle attuali difficoltà e se, in attesa di una nuova normativa più aderente alla Convenzione dell'Aja e alla normativa sulla cooperazione internazionale, non si possa ovviare alle difficoltà contingenti, avviando iniziative bilaterali

per potere utilizzare il passaporto come documento valido per l'espatrio, necessitando tale documento, per il suo ottenimento, della presentazione dell'atto di nascita e del certificato parentale valido per l'espatrio.

(2-01118) « Chianale, Violante, Acquarone, Albertini, Bindi, Bulgarelli, Cabras, Caldarola, Ceremigna, Chiaromonte, Collè, Craxi, Alberta De Simone, Detomas, Di Serio D'Antona, Intini, Filippo Mancuso, Manzini, Melandri, Milioto, Montecchi, Nigra, Oliverio, Piglionica, Pistone, Nicola Rossi, Rossiello, Stradiotto, Villetti, Visco, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Angioni, Battaglia, Bogi, Bova, Buffo, Buglio, Maura Cossutta, De Luca, Filippeschi, Fluvi, Folena, Franci, Gasperoni, Giacco, Grignaffini, Labate, Lucà, Lulli, Magnolfi, Raffaella Mariani, Mussi, Nannicini, Pannattoni, Pinotti, Pisa, Preda, Rava, Ruzzante, Sereni, Susini, Turco, Michele Ventura, Vertone, Vigni, Zunino ».

(16 marzo 2004)

**(Sezione 3 – Interventi per l'applicazione della normativa riguardante il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti presso l'università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo).**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

la legge n. 113 del 1985 prevede il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti;

la normativa in oggetto impone ai datori di lavoro pubblici di comunicare

l'avvenuta installazione di un centralino con caratteristiche tali da comportare l'assunzione di un centralinista non vedente e di occuparlo, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, entro 6 mesi dall'insorgenza dell'obbligo;

nella nota 313/04.02 del 4 marzo 2002 del ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all'Unione italiana ciechi di Palermo, per analoga fattispecie, il ministero conferma che l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente è esclusivamente subordinato all'esistenza di un centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore, prescindendo, pertanto, dalla previsione in organico di tale qualifica professionale;

sono state esperite tutte le procedure per la copertura dei n. 32 posti scoperti presso l'Università degli studi di Palermo e dei n. 18 posti presso altrettanti istituti

scolastici di Palermo per i lavoratori iscritti nella graduatoria « centralinisti telefonici non vedenti » relativa all'anno 2002;

il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha rigettato l'istanza di annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione e di sospensiva relativi all'avviamento al lavoro di n. 32 centralinisti telefonici ciechi, *ex lege* n. 113 del 1985 —:

quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interpellato per l'applicazione delle norme legislative di settore, in modo da dar corso all'avviamento al lavoro dei 50 centralinisti ciechi presso l'Università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo.

(2-01128)

« Nicolosi, Boato ».

(22 marzo 2004)